

All. alla delibera C.C. n. 20 del 27/03/2014

Il Segretario comunale
F.to Dott. Marcello Pupillo

COMUNE DI SANTA SOFIA

Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 27/03/2014

PARTE 1
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 1

Oggetto e ambito applicativo del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi economici e di patrocini da parte del Comune di Santa Sofia a favore dei soggetti indicati al successivo art. 2, per lo svolgimento delle attività indicate all'art.3 che il Comune intende sostenere per la loro finalità e utilità generale.
2. L'osservanza dei criteri e delle procedure stabiliti dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti di concessioni dei contributi economici e dei patrocini da parte del Comune.
3. **Il presente regolamento non si applica, o si applica per le parti non in contrasto, per la concessione dei contributi o altri benefici economici:**
 - a. previsti per finalità di sostegno/assistenza sociale o scolastica, che restano disciplinati dai Regolamenti ASP.
 - b. previsti da altri Regolamenti comunali o dell'Unione, che devono risultare pubblicati nella sezione specifica di "Amministrazione trasparente", unitamente al presente Regolamento.
 - c. previsti ai sensi di norme di legge o da altri atti aventi al loro interno specifici criteri e modalità (convenzioni, protocolli d'intesa, accordi)

Art. 2

Destinatari dei contributi

1. La concessione dei benefici economici previsti dal presente Regolamento può essere disposta a favore di:
 - a) **Enti pubblici e Società/Associazioni a partecipazione pubblica**, per le attività svolte per finalità di interesse generale, a favore della popolazione e del territorio del Comune;
 - b) **Associazioni, circoli culturali, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che svolgano attività in favore della popolazione del Comune** o iniziative di particolare interesse per la comunità locale. Possono essere destinatari di contributi economici i predetti soggetti, qualora abbiano uno Statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulti un'attività, senza fini di lucro, svolta nei settori elencati al successivo art. 3.
2. Non possono essere destinatari dei contributi economici di cui al presente regolamento, i partiti politici, organizzazioni sindacali e singole persone fisiche.
3. Il Comune può istituire e disciplinare un **Albo Comunale delle Associazioni** organizzate nel territorio comunale, prevedendo che l'iscrizione all'Albo sia requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria.

Art. 3

Aree di intervento

1. Il Comune attraverso la concessione dei contributi di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori, che possono essere oggetto di ulteriore specificazione ed indicazione di priorità, con apposita delibera di Giunta Comunale da comunicare al Consiglio Comunale:
 - j) attività sportive;
 - k) attività culturali;
 - l) attività di promozione e tutela dei beni culturali e naturali del Comune e dello sviluppo turistico
 - m) attività di carattere socio-educativo, di aggregazione giovanile e per le pari opportunità
 - n) attività di promozione e tutela della salute pubblica;
 - o) attività di protezione civile;
 - p) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;

- q) attività di promozione del tessuto economico del territorio comunale e provinciale..
- r) attività diverse di impegno civile

Art. 4

Tipologie di contributi economici

1. I contributi economici che il Comune può erogare ai destinatari di cui al precedente art. 2, sono distinti come segue, trovando separata programmazione e gestione:
 - a) **contributi economici per il sostegno all'attività ordinaria, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;**
 - b) **contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale;**
 - c) **contributi economici in conto capitale, a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, sia di proprietà comunale che di proprietà di terzi, utilizzati dai soggetti medesimi per lo svolgimento di attività rientranti tra quelle indicate all'art. 3, qualora non previsti in appositi accordi o convenzioni;**
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, contributi economici possono essere disposti a favore dei destinatari di cui al precedente art.2, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali.

Art. 5

Programmazione delle risorse e individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi

1. **Le risorse finanziarie da destinare ai contributi economici di cui al precedente art. 4 vengono annualmente previste con il bilancio di previsione approvato dal Consiglio e con il PEG approvato dalla Giunta.** Con quest'ultimo si programmano gli utilizzi e le priorità, unitamente all'attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili di servizio.
2. Il Responsabile competente, una volta avute attribuite le risorse, predisponde e propone - per l'approvazione della Giunta - le modalità per l'attribuzione dei contributi economici, dovendosi ordinariamente prevedere di determinare preventivamente **griglie di criteri e punteggi**, da cui fare scaturire la distribuzione finale delle risorse disponibili.
3. Tra i criteri da tenere in considerazione in sede di approvazione delle predette **griglie**, sono individuati i seguenti:
 - a. continuità dell'attività e delle iniziative negli anni, con consolidamento dell'associazione nel tessuto sociale del Comune;
 - b. qualità del programma presentato;
 - c. lettera di presentazione e preventivi di costi/ricavi chiari ed esaustivi, al fine di far comprendere la valenza e ricaduta dell'iniziativa e del suo apporto al Comune;
 - d. iniziativa caratterizzata da elevata e riconosciuta fama dei relatori o dei gruppi, per l'articolazione e l'originalità della programmazione, per l'importanza aggregativa e sociale;
 - e. particolare attinenza con gli ambiti indicati nel bando/avviso;
 - f. la partecipazione diretta del Comune in qualità di associato;
 - g. Convenzioni vigenti stipulate con il Comune per la gestione di attività e servizi;
4. Una volta stanziate e disponibili le risorse finanziarie e stabilite preventivamente le griglie di criteri e punteggi, il responsabile del servizio avvia la procedura di "avviso pubblico" di cui al successivo art.7.
5. Parte delle risorse stanziate per i contributi possono essere espressamente destinate a determinati beneficiari individuati con delibera motivata di Giunta. In tali casi non si svolgerà la procedura di "avviso pubblico" di cui all'art.7, ma esclusivamente la pubblicità di cui all'art.6, comma 3/b.

Art. 6

Trasparenza e informazione

1. Il presente Regolamento attua quanto previsto dall'art. 12 della Legge 241/1990.
2. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del Tuel presenti nel territorio.
3. Il Comune pubblica sul proprio sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le norme di legge vigenti:
 - a) il presente regolamento e gli altri regolamenti e/o delibere con cui sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di benefici economici;
 - b) i singoli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di vantaggi economici di qualunque genere, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
4. L'elenco dei soggetti beneficiari di cui al precedente comma, lett. b) comprende i vantaggi economici di qualunque genere ed importo e coincide pertanto con l'Albo dei Beneficiari di cui al D.P.R. 118/2000.

Art. 7

Presentazione delle domande di contributo

1. Successivamente all'approvazione del bilancio e del Peg (e delle loro eventuali variazioni, durante l'anno), il Responsabile del servizio cui sono assegnate le risorse per la concessione di contributi economici, secondo gli indirizzi e le priorità approvati dalla Giunta ed esclusi i casi di cui all'art. 5 comma 5, adotta una procedura che di regola ha inizio con la "determinazione di avvio del procedimento di concessione dei contributi economici per " e conseguente pubblicazione di un "avviso pubblico", con cui dà notizia delle risorse disponibili e dei criteri per l'erogazione.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributi sono stabiliti negli Avvisi, prevedendo un'adeguata pubblicità, nei luoghi pubblici e nel sito web, della durata di almeno 30 giorni.
3. **Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui all'art. 4 comma 1/a**, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:
 - a) dichiarazione di avvenuta iscrizione nell'Albo Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale o delle Organizzazioni di volontariato, o di altri Albi riconosciuti dal Comune;
 - b) copia di atto costitutivo e statuto, nonché organigramma nominativo degli organi direttivi in carica (o richiamo a precedente trasmissione, con attestazione che non vi sono variazioni);
 - c) copia del bilancio preventivo dell'anno per il quale si richiede il contributo;
 - d) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
 - e) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;
 - f) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente richiesti e/o ricevuti dal Comune o da altri Enti pubblici/privati, nell'anno in corso e nell'anno precedente.
4. **Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui all'art. 4 comma 1/b**, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, oltre a quanto previsto sopra al comma 3, dovranno essere anche corredate da:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto e organigramma nominativo degli organi direttivi in carica (o richiamo a precedente trasmissione, con attestazione che non vi sono variazioni);
 - b) programma completo della manifestazione e/o relazione analitica del progetto-iniziativa;
 - b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione/progetto, nonché le entrate che prevede di realizzare.
 - c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente richiesti e/o ricevuti dal Comune o da altri Enti pubblici/privati, nell'anno in corso e nell'anno precedente.

5. **Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale, di cui all'art. 4 comma 1/c, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, oltre a quanto previsto sopra al comma 3, dovranno essere anche corredate da:**
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto e organigramma nominativo degli organi direttivi in carica (o richiamo a precedente trasmissione, con attestazione che non vi sono variazioni);
 - b) copia del progetto dell'intervento di conservazione e/o ampliamento dell'immobile o relazione sull'attrezzatura per il cui acquisto si chiede contributo, con i costi preventivi;
 - c) relazione da cui risulti la funzionalità dell'intervento al miglioramento delle modalità di svolgimento di attività rientrante tra quelle indicate all'art. 3.
 - d) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente richiesti e/o ricevuti dal Comune o da altri Enti pubblici/privati, nell'anno in corso e nell'anno precedente.

Art. 8

Istruttoria delle richieste di contributo

1. Il Responsabile competente procede all'istruttoria delle domande di contributo presentate ai sensi del precedente art. 7, entro i tempi stabiliti nell'Avviso. Egli potrà richiedere eventuali integrazioni di domande incomplete, assegnando un termine per provvedervi a pena di decadenza.
2. Ciascun Responsabile competente - tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta, dei criteri preventivi approvati ai sensi del precedente art. 5 c.2 e delle risultanze dell'istruttoria - sentito l'Assessore di riferimento, forma ed approva con determina un **piano di riparto** stabilendo:
 - l'importo da assegnare ai diversi richiedenti che sono rientrati nei requisiti preventivamente stabiliti.
 - l'elenco delle domande che risultano prive dei requisiti o non accoglibili.
3. Il Responsabile competente **predisponde, in conformità al piano di riparto, la determinazione per l'attribuzione dei contributi**, dando successiva comunicazione ai richiedenti dell'avvenuta concessione o meno dei contributi richiesti.

Art. 9

Concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di cui all'art. 4 comma 1/a avviene secondo quanto indicato nell'avviso e nelle determini e, di norma, in unica soluzione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo e comunque dopo la presentazione della relazione conclusiva sulle attività svolte e degli altri documenti indicati all'art. 7 comma 3.
2. Nella concessione di tali contributi per il sostegno delle attività ordinarie, viene accordata particolare considerazione ai richiedenti il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, disporre l'eventuale revoca del contributo.

Art. 10

Concessione di contributi per la realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazione/iniziativa di cui all'art. 4 comma 1/b viene disposta di norma, se non diversamente previsto nell'avviso e nelle determini, entro entro 90 giorni dalla conclusione della manifestazione e comunque dopo la presentazione al Comune di idonea relazione sulla manifestazione svolta e degli altri documenti indicati all'art. 7 comma 4.
2. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti per iniziative a cui concorre il Comune, non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri

riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 11

Concessione di contributi in conto capitale

1. **L'erogazione dei contributi in conto capitale di cui all'art.4 comma 1/c** viene disposta, di norma, se non diversamente previsto nell'avviso e nelle determina, entro 90 giorni dalla chiusura del termine dalla conclusione dei lavori, e comunque non prima della presentazione al Comune da parte del beneficiario della relazione sull'intervento/acquisto effettuato di beni durevoli a servizio dell'attività svolta, e degli altri documenti indicati all'art. 7 comma 5.
2. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, azienda o associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito agli interventi per i quali viene accordato il contributo finanziario.
4. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 12

– Materiale informativo

1. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, circoli culturali, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività ordinarie e/o pre attività/manifestazioni – qualora pubblicizzino al pubblico la loro attività e/o le manifestazioni, devono indicare che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune..

Art. 13

Rapporti con associazioni, onlus e comitati

1. Il Comune si riserva la facoltà di partecipare, con propri rappresentanti o funzionari, agli incontri di tutti i soggetti individuati all'articolo 3 che hanno beneficiato di sovvenzioni o contributi, nonché di accertare la regolare attuazione delle medesime ed il corretto impiego dei contributi concessi.
2. Sarà cura del Comune promuovere momenti di incontro, programmazione, verifiche e formazione rivolti alle associazioni, organizzazioni di volontariato, onlus e comitati iscritti negli albi provinciali .

PARTE 2

CONCESSIONE DI PATROCINI

Art. 14

Definizione di patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale il **Comune** esprime l'adesione e l'interesse per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative che non si svolgono nel territorio comunale purchè siano di interesse per il **Comune** e concorrono a valorizzare la realtà economica, sociale e culturale del suo territorio.
3. Il patrocinio **viene concesso dal Sindaco** e comporta l'obbligo di apporre lo stemma del Comune su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata.

Art. 15

Soggetti e iniziative ammissibili al patrocinio

1. Il patrocinio può essere concesso alle iniziative organizzate dai seguenti soggetti:
 - a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;
 - b) enti, associazioni, circoli culturali, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;
 - c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;
2. Concedendo il patrocinio non oneroso, il Comune non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo specifici accordi approvati dal Servizio competente.

Art. 16

Soggetti e iniziative non ammissibili

1. Il patrocinio del **Comune** non può essere concesso alle seguenti tipologie di iniziative:
 - a) promosse da società commerciali o da singoli privati, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
 - b) che siano per attività collegate con vendite, anche non dirette, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - c) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.

Art. 17

Presentazione della domanda di patrocinio

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio del **Comune**, il richiedente deve presentare apposita domanda almeno 7 (sette) giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa. La domanda, redatta su apposito modulo scaricabile dal sito, va indirizzata al Sindaco o all'Assessore competente e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente.

Art. 18

Procedura

1. Il patrocinio del **Comune** è concesso, previa istruttoria del servizio competente o del Servizio Segretaria, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, secondo organizzazione decisa dalla Giunta.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
3. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la concessione di patrocinio.
4. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previe verifiche successive, risultasse non rispondente ai criteri dettati dal Comune con il Regolamento.

Art. 19

Effetti della concessione

1. I soggetti beneficiari – qualora pubblicizzino al pubblico le iniziative patrociniate dal Comune - devono indicare che esse vengono realizzate con il patrocinio del Comune, anche attraverso l'apposizione dello stemma istituzionale, nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso.
2. La concessione del patrocinio ha carattere non oneroso e pertanto non comporta l'assunzione di spese a carico del Comune, né la concessione di contributi economici.

ART. 20
Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio ed abroga i regolamenti precedenti aventi lo stesso oggetto.
2. Altri eventuali Regolamenti comunali riguardanti la concessione di altri tipi di contributi economici e/o la concessione di altre forme di agevolazione da parte del Comune, in attesa di un'armonizzazione degli stessi con il presente regolamento, devono essere pubblicati nel sito web comunale in "Amministrazione trasparente".